

**NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE**

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

**A INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE****1. Informazioni generali**

- a) Società Reale Mutua di Assicurazioni - forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.
- b) Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia).
- c) Recapito telefonico: +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966.  
Sito internet: [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it)  
E-mail: [buongiorno reale@realemutua.it](mailto:buongiorno reale@realemutua.it)  
Posta Elettronica Certificata (PEC): [realemutua@pec.realemutua.it](mailto:realemutua@pec.realemutua.it)
- d) Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

**2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa**

Il patrimonio netto dell'impresa è pari a 1789 milioni di euro di cui 60 milioni di euro relativi al fondo di garanzia, e 1729 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 577,70%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

**B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

La informiamo che su [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it) è disponibile un'Area Riservata che Le permetterà di consultare la Sua posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n.7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.

**TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO**

Il contratto, a seconda dell'accordo tra le parti (il Contraente e Reale Mutua), può prevedere, oppure no, il tacito rinnovo alla sua scadenza; la scelta effettuata si può rilevare nella casella "tacito rinnovo" presente sul modulo di polizza.

**AVVERTENZA - Se il contratto viene stipulato con la clausola di tacito rinnovo, è possibile comunque impedirne il rinnovo mediante la disdetta.**

**La disdetta può essere effettuata, sia da parte del Contraente sia da parte di Reale Mutua, solo mediante comunicazione con lettera raccomandata che deve essere spedita entro 30 giorni dalla scadenza del contratto.**

**Per i dettagli sulle modalità di disdetta si rimanda al punto 1.6 delle condizioni di assicurazione.**

**La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale.**

**AGGIORNAMENTI NON DERIVANTI DA INNOVAZIONI NORMATIVE**

Gli aggiornamenti al fascicolo non derivanti da innovazioni normative sono consultabili presso il sito internet di Reale Mutua ([www.realemutua.it](http://www.realemutua.it)).

**3. Coperture Assicurative Offerte - Limitazioni ed Esclusioni**

Il prodotto AGRIREALE contiene garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi che riguardano la proprietà e la conduzione delle aziende agricole e/o agrituristiche che producono reddito agrario (DPR 22/12/1986 N°917).

Le garanzie offerte dalla polizza sono raccolte in Sezioni.

Il Contraente potrà decidere se acquistare o meno, all'interno di ciascuna Sezione, determinate Condizioni Facoltative (ad esempio chi acquista la garanzia Incendio e complementari può scegliere la condizione facoltativa che estende l'incendio alle granaglie sullo stelo).

**Saranno operanti esclusivamente le Sezioni e le Condizioni Facoltative esplicitamente richiamate nel modulo di polizza.**

**Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto, concordate per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espressa pattuizione.**

Nel seguito sono sinteticamente illustrate le garanzie offerte dal prodotto.

**• Sezione Incendio e complementari**

Contiene le garanzie per i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati anche se di proprietà di terzi da eventi quali incendio e garanzie accessorie, che sono indicate nel punto 2.1 "Rischio Assicurato" e 2.2 "Rischio locativo di fabbricato", quali ad esempio il fulmine, l'esplosione e lo scoppio, l'implosione, l'urto di veicoli, il fumo, da asfissia del bestiame, folgorazione del bestiame, fermentazione anomala del foraggio, rottura accidentale di contenitori del vino olio latte.

**La garanzia è regolamentata nei punti dal 2.1 al 2.8 e dalle Condizioni Facoltative se acquistate.**

Esiste inoltre la possibilità di scegliere una o più tra le seguenti Condizioni Facoltative:

- A - Fenomeno elettrico
- B - Eventi Socio-politici
- C - Eventi atmosferici
- D - Eventi atmosferici - Riduzione dello scoperto
- E - Spargimenti di acqua e acqua piovana
- F - Spargimenti di acqua provocati da gelo
- G - Rimborso spese di ricerca guasto e ripristino impianto a seguito di spargimento di acqua
- H - Granaglie sullo stelo
- I - Grandine su granaglie sullo stelo



- L - Prodotti alimentari in refrigerazione
- M - Prodotti in celle frigorifere
- N - Asfissia da fenomeno elettrico
- O - Reimpianto di coltivazioni arboree
- P - Integrazione spese demolizione e sgombero
- Q - Ricorso terzi
- R - Ribaltamento rimorchio
- S - Prezzo di vendita (Selling price)
- T - Impianti fotovoltaici-solari termici
- U - Diaria da interruzione di attività agrituristica

**AVVERTENZA** - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi, il contratto infatti prevede diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell'indennizzo. Essi sono indicati nei punti 2.1 "Rischio assicurato", 2.2 "Rischio locativo di fabbricato", 2.3 "Caratteristiche costruttive, Classificazione dei fabbricati" 2.5 "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti condizioni facoltative o sezioni", 2.6 "Rischi sempre esclusi", 2.7 "Beni in leasing", 2.8 "Ubicazione dei beni assicurati", nonché nel testo delle Condizioni Facoltative e nelle definizioni del glossario.

**AVVERTENZA** - Le condizioni tutte della sezione di polizza prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.

In proposito si vedano le somme assicurate esposte sul modulo di polizza, riferite a questa Sezione, i punti 2.1 "Rischio assicurato", 2.2 "Rischio locativo di fabbricato", le Condizioni Facoltative: A - Fenomeno elettrico, B - Eventi Socio-politici, C - Eventi atmosferici, D - Eventi atmosferici - Riduzione dello scoperto, E - Spargimenti di acqua e acqua piovana, F - Spargimenti di acqua provocati da gelo, G - Rimborso spese di ricerca guasto e ripristino impianto a seguito di spargimento di acqua, H - Granaglie sullo stelo, I - Grandine su granaglie sullo stelo, L - Prodotti alimentari in refrigerazione, M - Prodotti in celle frigorifere, N - Asfissia da fenomeno elettrico, O - Reimpianto di coltivazioni arboree, Q - Ricorso terzi, R - Ribaltamento rimorchio, T - Impianti fotovoltaici-solari termici, U - Diaria da interruzione di attività agrituristica.

#### • Sezione Elettronica

Contiene le garanzie per i danni materiali direttamente causati alle apparecchiature elettroniche anche se di proprietà di terzi da qualunque evento accidentale non espressamente escluso e come indicato nel punto 3.1 "Rischio Assicurato".

**La garanzia è regolamentata nei punti dal 3.1 al 3.10 e dalle Condizioni Facoltative se acquistate.**

Esiste inoltre la possibilità di scegliere una o più tra le seguenti Condizioni Facoltative:

- A - Dati e relativi supporti
- B - Programmi in licenza d'uso
- C - Danni indiretti
- D - Apparecchiature elettroniche a impiego mobile

**AVVERTENZA** - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi, il contratto infatti prevede diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell'indennizzo. Essi sono indicati nei punti 3.1 "Rischio assicurato", 3.3 "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti condizioni facoltative o sezioni", 3.4 "Rischi sempre esclusi", 3.5 "Ubicazione dei beni assicurati", 3.6 "Beni in leasing", 3.7 "Danni da furto", 3.8 "Difformità dei mezzi di chiusura", 3.9 "Danni imputabili a fenomeno elettrico", nonché nel testo delle Condizioni Facoltative e nelle definizioni del glossario.

**AVVERTENZA** - Le condizioni tutte della sezione prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.

In proposito si vedano le somme assicurate esposte sul modulo di polizza, riferite a questa Sezione, i punti 3.1 "Rischio assicurato", 3.5 "Ubicazione dei beni assicurati", 3.7 "Danni da furto", 3.8 "Difformità dei mezzi di chiusura", 3.9 "Danni imputabili a fenomeno elettrico", le Condizioni Facoltative: A - Dati e relativi supporti, B - Programmi in licenza d'uso, D - Apparecchiature elettroniche a impiego mobile.

#### • Sezione Furto

Contiene la copertura per i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, da furto, rapina ed estorsione, guasti cagionati dai ladri, atti vandalici commessi dai ladri, scippo rapina ed altre garanzie accessorie come indicato nel punto 4.1 "Rischio Assicurato".

**La garanzia è regolamentata nei punti dal 4.1 al 4.10 e dalle Condizioni Facoltative se acquistate.**

Esiste inoltre la possibilità di scegliere una o più tra le seguenti Condizioni Facoltative:

- A - Impianti fotovoltaici-solari termici
- B - Scippo e rapina dei clienti dell'Agriturismo - Fattoria didattica.

**AVVERTENZA** - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi, il contratto infatti prevede diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell'indennizzo. Essi sono indicati nei punti 4.1 "Rischio assicurato", 4.3 "Mezzi di chiusura dei locali", 4.4 "Difformità dei mezzi di chiusura", 4.5 "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti condizioni facoltative o sezioni", 4.6 "Rischi sempre esclusi", 4.7 "Beni in leasing", 4.8 "Sospensione dell'assicurazione per i locali disabitati o incustoditi", 4.9 "Ubicazione dei beni assicurati", nonché nel testo delle Condizioni Facoltative e nelle definizioni del glossario.

**AVVERTENZA** - Le condizioni tutte della sezione prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo. In proposito si vedano le somme assicurate esposte sul modulo di polizza, riferite a questa Sezione, i punti 4.1 "Rischio assicurato", 4.4 "Difformità dei mezzi di chiusura", 4.9 "Ubicazione dei beni assicurati", 4.10 "Limiti di indennizzo riferiti ai beni assicurati", le Condizioni Facoltative: A - Impianti fotovoltaici-solari termici, B - Scippo e rapina dei clienti dell'Agriturismo - Fattoria didattica.



- **Sezione Responsabilità Civile**

Tiene indenne l'Assicurato, i suoi familiari, nonché i suoi prestatori di lavoro, di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi come indicato nel punto 5.1 "Rischio Assicurato".

La garanzia riguarda la responsabilità civile derivante dalla proprietà e dalla conduzione dell'azienda agricola in base a quanto scelto dal Contraente e indicato sul modulo di polizza.

**La garanzia è regolamentata nei punti dal 5.1 al 5.14 e dalle Condizioni Facoltative se acquistate.**

Esiste inoltre la possibilità di scegliere una o più tra le seguenti Condizioni Facoltative:

- A - Agriturismo - Fattoria didattica
- B - Fattoria didattica
- C - Cose portate o consegnate dai clienti
- D - Danni ai cavalieri
- E - Responsabilità civile Capofamiglia
- F - Danni da inquinamento accidentale
- G - Malattie professionali
- H - Attività per conto terzi
- I - Resp.Civile prodotti mondo intero escluso U.S.A., Canada e Messico
- L - Resp. Civile prodotti U.S.A., Canada e Messico
- M - Ritiro prodotti dal mercato

**AVVERTENZA** - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi, il contratto infatti prevede diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell'indennizzo. Essi sono indicati nei punti 5.1 "Rischio assicurato", 5.2 "Dove assicuriamo", 5.3 "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti condizioni facoltative o sezioni", 5.4 "Rischi sempre esclusi", 5.5 "Persone non considerate terzi", 5.6 "Cose di proprietà dei prestatori di lavoro", 5.8 "Pluralità di assicurati", 5.9 "Buona fede", 5.11 "Scambio di manodopera", 5.12 "Committenza auto", 5.13 "Rischi di circolazione su aree private", 5.14 "Responsabilità solidale", nonché nel testo delle Condizioni Facoltative e nelle definizioni del glossario.

**AVVERTENZA** - Le condizioni tutte della sezione di polizza prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, massimali, franchigie, scoperti e limiti di risarcimento.

In proposito si vedano i massimali esposti sul modulo di polizza, riferiti a questa Sezione, i punti 5.1 "Rischio assicurato", 5.6 "Cose di proprietà dei prestatori di lavoro", 5.8 "Pluralità di assicurati", 5.14 "Responsabilità solidale", le Condizioni Facoltative: A - Agriturismo - Fattoria didattica, B - Fattoria didattica, C - Cose portate o consegnate dai clienti, D - Danni ai cavalieri, E - Responsabilità civile Capofamiglia; F - Danni da inquinamento accidentale, G - Malattie professionali, H - Attività per conto terzi, I - Resp.Civile prodotti mondo intero escluso U.S.A., Canada e Messico, L - Resp. Civile prodotti U.S.A., Canada e Messico, M - Ritiro prodotti dal mercato.

- **Sezione Tutela Legale**

La garanzia offre l'assistenza legale ed i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, di cui al punto 6.1 "Rischio assicurato", che occorrono all'Assicurato, per la difesa dei suoi interessi, nei casi indicati al punto 6.2 "Casi assicurati" per i soggetti di cui al punto 6.3 "Soggetti assicurati" e al punto 6.2 "Casi assicurati".

La garanzia opera per fatti inerenti l'esercizio dell'attività agricola dell'azienda agricola (compreso l'agriturismo) e/o la proprietà/conduzione dell'immobile adibito ad abitazione principale.

**La garanzia è regolamentata nei punti dal 6.1 al 6.9 e dalle Condizioni Facoltative se acquistate.**

Esiste inoltre la possibilità di scegliere una o più tra le seguenti Condizioni Facoltative:

- A - Vita privata
- B - Lavoro dipendente

**AVVERTENZA** - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi, il contratto infatti prevede diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell'indennizzo. Essi sono indicati nei punti 6.1 "Rischio assicurato", 6.2 "Casi assicurati", 6.3 "Soggetti assicurati", 6.4 "Rischi esclusi", 6.5 "Inizio e termine della garanzia", 6.7 "Insorgenza del sinistro - "Pacchetto sicurezza", 6.8 "Validità territoriale", 6.9 "Unico sinistro", nonché nel testo delle Condizioni Facoltative e nelle definizioni del glossario.

**AVVERTENZA** - La garanzia prevede un massimale che è esposto sul modulo di polizza in riferimento a questa Sezione.

- **Sezione Assistenza**

Questa sezione contiene garanzie per le emergenze che possono verificarsi nell'ambito della vita domestica che si svolge in fabbricati destinati a civile abitazione.

La Garanzia offre ad esempio l'invio di un tecnico specializzato (idraulico, termoidraulico, elettricista, fabbro, falegname, vetraio) al verificarsi di una situazione di emergenza presso il fabbricato assicurato. Offre inoltre ulteriori prestazioni legate a situazioni di emergenza in ambito domestico (ad esempio l'invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici o di specialisti che si occupano del salvataggio e risanamento dei beni assicurati colpiti da un incendio).

**La Garanzia è regolamentata nei punti dal 7.1 al 7.3.**

**AVVERTENZA** - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell'indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti punti: 7.1 "Garanzia Assistenza", 7.2 "Rischi esclusi", 7.3 "Efficacia territoriale dell'assicurazione".

**AVVERTENZA** - Le garanzie prevedono dei limiti di indennizzo che sono indicati al punto 7.1.

**ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE**

Per calcolare l'indennizzo dovuto da Reale Mutua in caso di sinistro, occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall'assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Reale Mutua interviene.

Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di indennizzo:

		Esempi		
		A	B	C
Entità del danno	€	750	1.500	3.000
Scoperto Scoperto 20% con il minimo di €200	€	200	300	600
Limite di indennizzo	€	2.000	2.000	2.000

**Esempio A :** Il danno indennizzato sarà di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200; non opera il limite di indennizzo).

**Esempio B:** Il danno indennizzato sarà di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo).

**Esempio C:** Il danno indennizzato sarà di € 2.000 (riducendo € 3.000 del 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo).

**ASSICURAZIONE PARZIALE E REGOLA PROPORZIONALE**

Relativamente alle sezioni Incendio e complementari ed Elettronica: qualora la garanzia sia prestata nella forma a valore intero e la somma assicurata risulti inferiore al valore del bene, troverà applicazione la regola proporzionale. Per i dettagli si veda il punto 8.8.

Relativamente alle sezioni Responsabilità Civile e Tutela Legale: qualora i valori, dichiarati dal Contraente, dei parametri utilizzati per la valutazione e tassazione del rischio (valori di ettari e fatturato) eccedano quelli accertati al momento del sinistro, troverà applicazione la regola proporzionale. Per ulteriori dettagli riguardanti la sezione Responsabilità Civile si veda il punto 8.20.

**4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità**

Si sottolinea l'importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte sul modulo di polizza.

**AVVERTENZA**

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile e al punto 1.1 delle Condizioni di assicurazione.

**5. Aggravamento e diminuzione del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si veda in proposito il punto 1.2 delle Condizioni di assicurazione.

**Esempio di aggravamento del rischio:**

Un inquadramento del rischio in una classe di fabbricato errata e quindi con descrizione sbagliata può comportare un aggravamento del rischio se quella indicata prevede una tassazione inferiore a quella corretta.

**6. Premi**

**Il premio, salva diversa pattuizione, è annuale ed è pagabile:**

- in unica soluzione per ciascun periodo annuo (od in unica soluzione per tutte le annualità, se il contratto è poliennale) oppure
- a rate costanti per periodi inferiori all'anno (semestrali). **In questo caso potrà essere applicato un aumento del premio.**

È possibile pagare il premio nei seguenti modi:

- denaro contante,
- assegno bancario,
- assegno circolare,
- bonifico bancario,
- bollettino postale,
- carte di debito/credito (in base alla vigente normativa).

**AVVERTENZA**

L'impresa o l'intermediario, in base a valutazioni sulle caratteristiche del rischio nel loro complesso, possono applicare sconti sul premio previsto dalla tariffa corrente del prodotto.

**ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE**

È possibile convenire che il premio, le somme assicurate e i limiti delle prestazioni siano soggetti ad adeguamento; per i dettagli si veda il punto 1.8 "Indicizzazione della polizza".

**7. Rivalse**

**AVVERTENZA** - Il diritto di surroga, previsto dall'art. 1916 del Codice Civile, consiste nella facoltà dell'Assicuratore di recuperare dal responsabile del danno le somme indennizzate all'Assicurato. Reale Mutua si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro.

In ogni caso il diritto di surroga non viene esercitato nei confronti dei soggetti assicurati e nei confronti dei soggetti indicati al punto 8.14.



**8. Diritto di recesso**

Il prodotto AGRIREALE prevede il diritto di recesso a seguito di un sinistro come disciplinato al punto 1.7 "Recesso in caso di sinistro". Qualora la durata del contratto sia superiore a cinque anni il Contraente ha la facoltà, trascorso il quinquennio e con preavviso di almeno sessanta giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà (ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile).

**9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

**10. Legge applicabile al contratto**

Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, Reale Mutua indica come opzione prescelta l'applicazione della legge italiana.

**11. Regime fiscale**

- Per le Sezioni Incendio e complementari e Responsabilità Civile (ad eccezione della Condizione Facoltativa E "Resp. Civile Capofamiglia") si applica l'aliquota d'imposta del 13,50%;
- per le Sezioni Furto e per la Condizione Facoltativa E "Resp. Civile Capofamiglia" si applica l'aliquota d'imposta del 22,25%;
- per le sezioni Elettronica e Tutela Legale si applica l'aliquota d'imposta del 21,25%;
- per la sezione Assistenza si applica l'aliquota d'imposta del 10%.

Resta ferma l'applicabilità di agevolazioni fiscali nel caso di rischi particolari previsti dalla legge.

Nel caso di rischio ubicato all'estero si applica il trattamento fiscale del relativo Paese.

---

**C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

---

**12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo**

**AVVERTENZA** Le condizioni di assicurazione prevedono che in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia dei fatti a Reale Mutua entro i tempi indicati nella rispettiva garanzia colpita, precisando le circostanze dell'evento. Deve poi osservare alcune prescrizioni, descritte nelle Condizioni di assicurazione.

I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti ai punti:

- dal 8.1 al 8.16 per le sezioni Incendio e complementari, Elettronica, Furto;
- dal 8.17 al 8.21 per la sezione Responsabilità Civile;
- dal 8.22 al 8.25 per la sezione Tutela Legale;
- dal 8.26 al 8.28 per la sezione Assistenza.

**AVVERTENZA**

- Con riguardo alla sola garanzia di Tutela Legale, la gestione dei sinistri è affidata alla società ARAG SE, di cui sono esposti i dettagli nel preambolo della Gestione dei sinistri per la sezione Tutela Legale.
- Con riguardo alla sola garanzia di Assistenza, la gestione dei sinistri è affidata alla società BLUE ASSISTANCE S.P.A., alla cui Centrale Operativa vanno sporte le denunce ed i cui dettagli sono esposti nel preambolo della sezione Assistenza.

**13. Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" - Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiornoale@realemutua.it.

La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità:

- via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale 21, 00187 Roma;
- via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
- via pec all'indirizzo ivass@pec.ivass.it;

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall'IVASS e reperibile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it) - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell'ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet [www.lvass.it](http://www.lvass.it)

Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it).

Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali Le segnaliamo:



**Commissione di Garanzia**

Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino e-mail [commissione.garanziaassicurato@realemutua.it](mailto:commissione.garanziaassicurato@realemutua.it). La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.

Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it).

**Mediazione per la conciliazione delle controversie**

In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.

**14. Arbitrato****AVVERTENZA**

**Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l'arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.**

Reale Mutua è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Società Reale Mutua di Assicurazioni  
Luca Filippone



Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguente

## GLOSSARIO

### AMBITO DEI FABBRICATI DELL'AZIENDA AGRICOLA

L'insieme dei *fabbricati* adibiti ad abitazione, a ufficio privato, a deposito di *macchine agricole*, di *macchinari agricoli* e *attrezzature*, di *scorte*, *prodotti e merci*, ad officine e laboratori sussidiari, a stalle e fienili, purché destinati all'uso esclusivo dell'*azienda agricola*, ovunque ubicati all'interno dell'*azienda agricola* stessa.

Sono comprese le aree cortilizie interne o adiacenti.

**Non fanno comunque parte dell'*azienda agricola* i fondi ed i *fabbricati* siti sul territorio appartenente ad una provincia diversa dalla provincia in cui è ubicata l'*azienda agricola* (così come indicato sul *modulo di polizza*) e da quelle confinanti.**

**La delimitazione territoriale sopraindicata manterrà la sua efficacia anche nell'ipotesi di provvedimenti legislativi di riforma degli enti territoriali (abolizione delle province).**

### ANNUALITA' ASSICURATIVA O PERIODO ASSICURATIVO

Il periodo compreso tra la data di effetto dell'*assicurazione* e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'*assicurazione*.

**Nel caso di *assicurazione* stipulata di durata inferiore ad un anno, si intende la durata del contratto.**

### APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Sistemi elettronici di elaborazione dati ad uso professionale e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, anche finalizzate alla distribuzione di mangimi, al controllo delle sale di mungitura e dell'attrezzatura automatica della stalla, programmi di base compresi eventuali apparecchiature ausiliarie e *conduttori esterni*, fax, telefoni e centralino telefonico, fotocopiatrici, elaboratori di processo o di automazione **esclusivamente se posti nell'ufficio privato dell'*Azienda Agricola***, non al servizio di singole *macchine agricole*, *macchinari agricoli* ed *attrezzature*, personal computers e mini elaboratori, registratori di cassa, bilance elettroniche, impacchettatrici e/o unità di controllo e produzione al servizio di *macchinari agricoli* ed *attrezzature*.

Si considerano apparecchiature elettroniche anche i sistemi elettronici di elaborazione dati fisicamente separati dal *macchinario agricolo* e *attrezzatura*, anche se ad esso collegati unicamente con cavi di trasmissione dati e anche nel caso di collegamento ad una singolo *macchinario agricolo* e *attrezzatura*).

**Non rientrano nella definizione di *apparecchiature elettroniche*:**

- **gli apparecchi elettro-domestici, gli impianti fotovoltaici, gli impianti solari termici, i telefoni cellulari, i palmari, gli smartphones e i tablets;**
- **i sistemi elettronici di elaborazione dati che costituiscono parte integrante di un *macchinario agricolo* e *attrezzatura*.**

### APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE

*Apparecchiature elettroniche* ad uso professionale che, per loro natura e costruzione, possono essere trasportate e usate anche all'aperto e in luogo diverso dall'ubicazione indicata nel *modulo di polizza*.

**Non rientrano nella definizione di *apparecchiature elettroniche ad impiego mobile* i telefoni cellulari, i palmari, gli smartphones e i tablets.**

### ASSICURATO

La persona protetta dall'*assicurazione*.

Resta inteso che :

- Il soggetto assicurato può variare a seconda delle sezioni della *polizza*;
- l'*Assicurato* e il *Contraente* possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

### ASSICURAZIONE

Il presente contratto di *assicurazione* che si conclude mediante la sottoscrizione della *polizza*.

### ASSISTENZA

Le prestazioni di immediato aiuto che Reale Mutua si impegna a fornire all'*Assicurato* nel caso in cui lo stesso si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento previsto in *polizza*.

### ATTI DI TERRORISMO

Atti, caratterizzati dall'uso di violenza, commessi da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

### AZIENDA AGRICOLA

Complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio di attività agricola e/o agrituristica, che produce reddito agrario (D.P.R. 22.12.1986 n. 917). L'*azienda agricola* è individuata sul *modulo di polizza*.

Fanno parte dell'*azienda agricola* i fondi, anche se fra loro separati, **purché facenti parte di un'unica entità aziendale.**

**Non fanno comunque parte dell'*azienda agricola* i fondi ed i *fabbricati* siti sul territorio appartenente ad una provincia diversa dalla provincia in cui è ubicata l'*azienda agricola* (così come indicato sul *modulo di polizza*) e da quelle confinanti.**

**La delimitazione territoriale sopraindicata manterrà la sua efficacia anche nell'ipotesi di provvedimenti legislativi di riforma degli enti territoriali (abolizione delle province).**

### AZIENDA AGRICOLA STABILMENTE ABITATA

Azienda abitata continuativamente dall'*Assicurato*, dai suoi familiari o comunque da persone incaricate della custodia dei beni stessi compresi i dipendenti, i collaboratori, gli affittuari.

### AZIENDA AGRICOLA NON STABILMENTE ABITATA

Azienda non abitata continuativamente dall'*Assicurato*, dai suoi familiari o comunque da persone incaricate della custodia dei beni stessi compresi i dipendenti, i collaboratori, gli affittuari.

**I fondi devono essere regolarmente coltivati.**

### BENI ASSICURATI

Beni oggetto della presente *assicurazione* e indicati nel *modulo di polizza*.



**BESTIAME**

Bovini, equini, caprini, ovini, suini, avicoli, cunicoli, animali domestici, da cortile, struzzi e api.

**CASSAFORTE O ARMADIO CORAZZATO**

Qualsiasi contenitore definito *cassaforte* o *armadio corazzato* dal costruttore.

I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso.

Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 Kg. deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

**CENTRALE OPERATIVA**

Componente della struttura organizzativa di BLUE ASSISTANCE S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua.

La *Centrale Operativa* organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in *polizza*.

**CLIENTE**

La persona la cui presenza nell'*azienda agricola* è registrata come tale negli appositi documenti previsti dalla legge e ogni altro soggetto che utilizzi anche temporaneamente beni di proprietà o in uso all'*azienda agricola* o usufruisca di servizi gestiti dalla stessa.

**Non rientra nella definizione di *cliente* qualunque soggetto che, al momento del *sinistro*, stia svolgendo attività lavorativa per l'*azienda agricola* (quali, ad esempio, *prestatori di lavoro*, *lavoratori autonomi*, *fornitori*).**

**COLTIVAZIONI ARBOREE**

L'insieme delle piante da frutto a dimora in un singolo appezzamento comprese le strutture di sostegno.

**CONDUTTORI ESTERNI**

Cavi di collegamento tra le *apparecchiature elettroniche* e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini, collegati alle *apparecchiature elettroniche*.

**CONTENUTO DELL'ABITAZIONE**

Mobili ed arredamento in genere per abitazione ed agriturismo / fattoria didattica, *valori* e tutto quanto serve per uso di casa e personale compresa l'eventuale attrezzatura del coesistente ufficio privato.

Se l'*Assicurato* è il locatario, sono comprese le migliorie dallo stesso apportate ai locali tenuti in locazione sempreché non sia prestata la garanzia sul *fabbricato*.

**Non rientrano nella definizione di *contenuto dell'abitazione* gli impianti fotovoltaici e gli impianti solari termici.**

**CONTRAENTE**

Il soggetto che stipula l'*assicurazione* sottoscrivendo la *polizza*. Il *Contraente* e l'*Assicurato* possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

**COSE**

Gli oggetti materiali e gli animali.

**DATI E RELATIVI SUPPORTI**

Informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'*Assicurato* a mezzo di programmi memorizzati su disco fisso o su supporti, intendendosi per tali qualsiasi materiale magnetico, ottico, scheda e banda perforata, **esclusivamente elaborabili da apparecchiature elettroniche.**

**DIARIA**

Importo, indicato nel *modulo di polizza*, corrisposto al verificarsi di un evento previsto dalla Condizione facoltativa "Diaria da interruzione di attività agrituristica" della sezione *Incendio* e complementari.

**ESPLOSIONE**

Improvviso e violento rilascio di energia termica e meccanica dovuta a reazione chimica, con produzione di gas ad altissima temperatura e pressione.

**ESTORSIONE**

Sottrazione di *beni assicurati* mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'*Assicurato*, suoi familiari e dipendenti sia verso altre persone per costringere l'*Assicurato*, familiari e dipendenti a consegnare i *beni assicurati*; tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei *beni assicurati* devono essere posti in atto all'interno dei locali descritti nel *modulo di polizza*.

**FABBRICATO**

E' una costruzione edile o un complesso di costruzioni edili o una porzione di una costruzione edile ove si svolge l'attività dell'*azienda agricola*.

Il *fabbricato* comprende anche: costruzioni costituite da abitazioni e/o uffici, rimesse per veicoli ed attrezzi, tettoie, silos, contenitori e vasche in muratura, stalle, fienili, depositi di paglia, stramaglie e simili, nonché dipendenze varie di qualsiasi destinazione purché pertinenti all'*azienda agricola*; pavimentazioni all'aperto, impianti fissi e impianti d'allarme in genere al servizio del *fabbricato*, antenne, rivestimenti murali, moquette e simili, affreschi e statue che non abbiano valore artistico e quant'altro possa considerarsi immobile per natura.

In caso di *assicurazione* di porzione di *fabbricato* la definizione s'intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione alle parti comuni del *fabbricato* stesso ad essa spettante.

**Non rientrano nella definizione di *fabbricato*: l'area, le serre, i fabbricati collabenti e le tubazioni interrato, gli impianti fotovoltaici, gli impianti solari termici.**

**FABBRICATO COLLABENTE**

Costruzione non abitabile o non agibile e comunque di fatto non utilizzabile, a causa di dissesti statici, di faticenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici o la cui concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

**FERMENTAZIONE ANORMALE**

Processo fermentativo anomalo del *foraggio* che determina alterazioni tali da non permetterne l'utilizzo al quale è destinato.

**FISSI E INFISSI**

Manufatti per la chiusura dei vani e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.



**FORAGGIO**

Fieno ed in genere qualsiasi prodotto vegetale erbaceo integro, essiccato o in essiccazione, destinato all'alimentazione del *bestiame*, compresa la paglia.

**FRANCHIGIA**

Parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

**FURTO**

Sottrazione di *beni assicurati* al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**GRANAGLIE SULLO STELO**

Fumento, orzo, avena, segale, triticale, riso, mais, cereali in genere, trifoglio ed erba medica per la produzione di granella prima della trebbiatura, compresa la relativa paglia.

**IMPIANTO FOTOVOLTAICO**

Macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, *inverter*, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione o trasmissione di energia.

**IMPIANTO SOLARE TERMICO**

Macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli di scambiatori di calore, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione dell'acqua sino all'unione con l'impianto idrico del *fabbricato*.

**IMPLOSIONE**

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna.

**INCENDIO**

Combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

**INDENNIZZO**

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.

**INVERTER**

Dispositivo elettronico per la conversione da corrente continua a corrente alternata.

**LIMITE D'INDENNIZZO / RISARCIMENTO**

Importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di *sinistro*.

Ove precisato, per alcune garanzie il limite si intende, oltre che per *sinistro*, anche per *annualità assicurativa* e/o per *sinistri* in serie.

**MACCHINARI AGRICOLI ED ATTREZZATURE**

Macchinari ed attrezzature, ricambi, attrezzi e utensili, mezzi di sollevamento, pesa, traino e trasporto, compresi silos e contenitori metallici o vetroresina, celle frigorifere escluse le strutture edili, essiccatoi ed altri impianti di pertinenza dell'attività anche agrituristica.

Si considerano inoltre *macchinario agricolo e attrezzatura* i sistemi elettronici di elaborazione dati che costituiscano parte integrante del *macchinario agricolo e attrezzatura* stesso.

**Non rientrano nella definizione di *macchinari agricoli ed attrezzature*: le apparecchiature elettroniche, le macchine agricole, gli impianti fotovoltaici, gli impianti solari termici.**

**MACCHINE AGRICOLE**

*Macchine agricole* semoventi soggette all'obbligo di immatricolazione.

**MASSIMALE**

Somma complessiva fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.

**MODULO DI POLIZZA**

Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione dell'*assicurazione*, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del rischio, i *beni assicurati* e le relative *somme assicurate*, i *massimali*, il *premio* e la sottoscrizione delle *Parti*. (Mod. 5425 INC).

**MURO PIENO**

Muro senza aperture, elevato da terra a *tetto*, costruito in materiali incombustibili, di spessore non inferiore a 13 cm.

Sono equiparati a *muro pieno*: pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura ed aperture minime per il passaggio di alberi di trasmissione e condutture nonché aperture presidiate da serramenti interamente metallici o rivestiti in metallo privi di luci.

**PARTI**

Il *Contraente* e Reale Mutua.

**POLIZZA**

L'insieme dei documenti che integrano e comprovano l'*assicurazione*.

**PORTA MORTA**

Passaggio coperto fra l'abitazione e la stalla o il fienile con apertura in corrispondenza solo del piano terreno.

**PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**

Forma di *assicurazione* per la quale Reale Mutua, prescindendo dal valore complessivo dei *beni assicurati*, risponde dei danni sino alla concorrenza della *somma assicurata* senza l'applicazione della *regola proporzionale*.

**PREMIO**

La somma dovuta dal *Contraente* a Reale Mutua a titolo di corrispettivo per l'*assicurazione*.



**PRESTATORI DI LAVORO**

Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile.

**Non rientrano nella definizione di Prestatori di lavoro i lavoratori autonomi.**

**PROGRAMMI IN LICENZA D'USO**

Sequenza di informazioni, memorizzate su supporti, che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore e che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore.

**RAPINA**

Sottrazione di *beni assicurati* mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.

**REGOLA PROPORZIONALE**

Nelle assicurazioni a *valore intero*, la *somma assicurata* per ciascuna categoria di *beni assicurati* deve corrispondere, in ogni momento, alla somma dei valori effettivi dei beni stessi.

Come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del *sinistro* risulti una differenza tra valore effettivo e *somma assicurata*, l'*indennizzo* è proporzionalmente ridotto.

**RIMORCHIO AGRICOLO**

Veicolo destinato al carico e trainato da una *macchina agricola*.

**RISARCIMENTO**

La somma dovuta al soggetto che subisce un danno di cui l'Assicurato sia responsabile.

**SCIPPO**

*Furto* commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

**SCOPERTO**

Parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

**SCOPPIO**

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a *esplosione*. **Non rientra nella definizione di scoppio la rottura dovuta a gelo.**

**SCORTE, PRODOTTI E MERCI**

Scorte di magazzino, antiparassitari, anticrittogamici, concimi, mangimi, integratori, sementi, tuberi, talee, nonché prodotti in genere dell'*azienda agricola* inclusi quelli erbacei freschi ed insilati, tabacco, imballaggi, lubrificanti, carburanti e combustibili per riscaldamento o trazione ad uso agricolo e domestico non destinati al commercio.

**SERRA**

Struttura atta a creare un ambiente chiuso, protetto da vetrate o superfici di materia plastica trasparente o simili, ove si effettuano coltivazioni in condizioni climatiche particolari.

**SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione. Per la sezione Tutela Legale il verificarsi di una controversia e/o di un giudizio penale per i quali è prestata l'assicurazione.

**SOLAIO**

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.

**SOMMA ASSICURATA**

Valore indicato sul *modulo di polizza*, in base al quale è prestata l'assicurazione.

**TETTO**

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il *fabbricato* dagli agenti atmosferici.

**VALORE A NUOVO**

Per il *fabbricato*, gli *impianti fotovoltaici*, gli *impianti solari termici*: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive **escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili.**

Per il *contenuto dell'abitazione*, per le *macchine agricole*, *macchinari agricoli ed attrezzature* e le *apparecchiature elettroniche*: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, montaggio **esclusi gli oneri fiscali se detraibili.**

**VALORE ALLO STATO D'USO**

Per il *fabbricato*, gli *impianti fotovoltaici*, gli *impianti solari termici*: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente, **escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili.**

Per il *contenuto dell'abitazione*, per le *macchine agricole*, *macchinari agricoli ed attrezzature* e le *apparecchiature elettroniche*: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza influente, **esclusi gli oneri fiscali se detraibili.**

**VALORE COMMERCIALE**

Il valore di mercato di un bene in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, **esclusi gli oneri fiscali se detraibili.**



**VALORE INTERO**

Forma di *assicurazione* che prevede la copertura del valore complessivo dei *beni assicurati*. Tale forma è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.

**VALORE NOMINALE**

L'importo indicato sui *valori*.

**VALORI**

Denaro, carte valori, titoli di credito e di pegno, valori bollati e postali e, in genere, qualsiasi altro documento o carta rappresentante un valore. Sono inoltre considerati *valori*: gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle.